Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 679

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GRANATO, MONTEVECCHI, FLORIDIA, CORRADO, DE LUCIA, MARILOTTI, RUSSO, VANIN, ABATE, ANGRISANI, AUDDINO, D'ANGELO, DE BONIS, DONNO, EVANGELISTA, L'ABBATE, PACIFICO, MANTERO, MORONESE, ROMANO e TRENTACOSTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 2018

Norme in materia di alternanza scuola-lavoro

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge intende apportare modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107 (cosiddetta «Buona Scuola») e ad altre norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro. In particolare il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, recante norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, è stato emanato sulla base della delega prevista dalla legge 28 marzo 2003, n. 53, e ha disposto circa l'ambito di applicazione, le finalità dell'alternanza, la realizzazione e l'organizzazione dei percorsi in alternanza, nonché su valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti.

Da ultimo, la riforma della scuola approvata dalla citata legge 13 luglio 2015, n. 107, intendeva incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, potenziando il sistema dell'alternanza scuola-lavoro negli istituti tecnici e professionali e nei licei. Tuttavia detta prospettiva (per cui si veda l'articolo 1, commi 33-41) ha già evidenziato diverse falle, sia per il numero consistente di ore da destinare a tale attività (circa l'equivalente della metà del monte ore di un intero anno scolastico), sia per l'impossibilità di poter reperire, in tutte le regioni del territorio nazionale, enti o imprese in grado di ospitare il numero di alunni ricadenti nell'obbligo, in conformità con il piano di studi dei vari istituti. Altra grave *defaillance* del sistema d'alternanza scuola-lavoro, come previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, è costituita dall' incoerenza di tale curricolo obbligatorio rispetto al piano di studi dei licei, che non hanno vocazione professionalizzante, per cui le 200 ore previste dalla normativa vigente, svolte a detrimento delle attività didattiche connesse agli altri curricoli, sono risultate senza alcun dubbio più penalizzanti che formative.

Tutto ciò senza considerare che, a iscriversi al registro nazionale dell'alternanza, sono state aziende o imprese che, per la natura stessa delle attività che svolgono, hanno ben scarsa possibilità di offrire un'esperienza formativa agli studenti. Infatti, nella prospettiva di mantenere una scuola pubblica che possa fornire ai giovani strumenti per affrontare in modo migliore le sempre più ardue sfide future, la sottrazione di ore ai curricoli disciplinari tradizionali per destinarle ad attività lavorative di basso profilo e miopemente ripetitive non ha costituito, a oggi, che un'opportunità negata agli studenti di poter incrementare o accedere a una formazione di qualità.

Nel desiderio di intervenire con determinazione su queste criticità si colloca il presente disegno di legge. In primo luogo è prevista una diminuzione del monte ore totale riservato all'alternanza scuola-lavoro sia negli istituti tecnici e professionali sia nei licei, riducendola a 100 ore. Inoltre, stante l'invarianza della denominazione formale, si prevede che i percorsi in alternanza possano essere svolti, per ciò che concerne i licei, con carattere di preferenza, attraverso specifici percorsi di orientamento agli studi universitari: tali percorsi possono essere attivati, altresì, dagli istituti tecnici e professionali, in modo da offrire a questi ultimi una valida alternativa laddove l'attivazione di percorsi di alternanza «tradizionali», con enti pubblici o privati, fosse insoddisfacente. Il passaggio agli studi universitari rappresenta, difatti, uno tra i momenti più critici al termine del secondo ciclo d'istruzione, in quanto molti studenti non hanno piena consapevo-

lezza circa le scelte che riguardano il percorso da intraprendere e le inevitabili difficoltà connesse all'organizzazione individuale dello studio. Per tale ragione appare opportuno promuovere maggiori forme di coordinamento e programmazione tra scuole secondarie e facoltà universitarie, nel rispetto delle scelte degli studenti e nell'ambito della autonomia dei singoli istituti.

In secondo luogo, si intende prevedere l'obbligatorietà dello svolgimento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – compresa la forma di alternanza quale orientamento agli studi universitari – esclusivamente al di fuori dell'orario didattico (nello specifico prima dell'inizio dell'anno scolastico), in quanto si è rivelata inopportuna, nonché deleteria, la scelta di sottrarre ore alla didattica frontale. Difatti, se l'alternanza riveste un carattere curricolare, è necessario che essa acquisisca la dignità degli altri curricoli, inserendosi in periodi del calendario scolastico a essa riservati. Si ritiene altresì essenziale, nella scelta delle imprese o degli enti o delle facoltà universitarie, il rispetto delle discipline caratterizzanti l'indirizzo degli studi dell'istituto e, comunque, il rispetto delle scelte dello studente. Qualora così non fosse, lo strumento dell'alternanza si ridurrebbe a mero adempimento di un obbligo privo di qualsivoglia gratificazione ed efficacia formativa per lo studente. Per il percorso di alternanza scuola-lavoro è stabilito, inoltre, che la valutazione influisca sul voto di condotta, attraverso un parere espresso dal docente *tutor* interno.

Nell'ambito dell'istituzione del registro nazionale per l'alternanza, infine, si propone la previsione di un diretto coinvolgimento degli Uffici scolastici regionali (USR) quali enti deputati a «filtrare» quelle imprese con cui, nell'ambito della propria autonomia, gli istituti possono stipulare convenzioni. L'attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro è compiuta, in ogni caso, dal dirigente scolastico con quei soggetti pubblici o privati cui la legge riconosce tale facoltà (articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77).

La *ratio* della proposta, nella parte in cui si richiede di ottenere in via preventiva, rispetto alla stipula della convenzione, la documentazione antimafia, è quella di assicurare lo svolgimento di un'attività di controllo efficace sui soggetti con cui gli istituti scolastici possono procedere alla formalizzazione di accordi.

La necessità di assicurare un adeguato livello di garanzia sull'affidabilità delle imprese iscritte nel registro è dettata dalla constatazione che tale onere di controllo non debba ricadere sui dirigenti scolastici: risulterebbe comunque paradossale che, in assenza di adeguati meccanismi di verifica del rispetto della legalità e della trasparenza da parte di tali imprese, si possa procedere all'attivazione di intese «formative» con soggetti nei cui confronti possano sussistere indizi concreti di collusione con la criminalità organizzata.

Per queste ragioni, pur lasciando inalterati i compiti e il ruolo del dirigente scolastico (che individua i soggetti iscritti nel registro disponibili all'attivazione dei percorsi; concorda il progetto da realizzare; stipula la convenzione) si intende intervenire a monte del procedimento, con compiti di controllo e verifica affidati agli USR.

Oltre a requisiti quali la capacità strutturale, tecnologica o organizzativa di un'impresa, dunque, si intende avere la certezza che non possano iscriversi al registro per l'alternanza soggetti infiltrati da associazioni mafiose. Per la definizione delle modalità con cui gli uffici scolastici regionali territorialmente competenti possono procedere all'acquisizione di tale documentazione si rinvia a un regolamento ministeriale, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche alla legge 13 luglio 2015, n. 107)

1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 33 è sostituito dal seguente:

«*33.* Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 100 ore e, nei licei, per il medesimo monte ore, da svolgere nel triennio. Essi sono svolti attraverso le modalità di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, oppure, con carattere di preferenza nei licei, attraverso percorsi di orientamento agli studi universitari. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le norme generali relative allo svolgimento dei percorsi di orientamento agli studi universitari. I percorsi di alternanza scuola-lavoro, compresi i percorsi di orientamento agli studi universitari, sono svolti al di fuori dell'orario didattico in periodi individuati all'inizio dell'anno scolastico dal collegio dei docenti. In ogni caso i percorsi di cui al presente comma sono attinenti alle discipline caratterizzanti l'indirizzo degli studi dell'istituto. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire

dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. I percorsi di alternanza scuola-lavoro sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.»;

b) il comma 35 è sostituito con il seguente:

«*35.* L'alternanza scuola-lavoro, fermo restando quanto disposto al comma 33, può anche essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.»;

c) il comma 41 è sostituito dal seguente:

«*41*. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico. Gli uffici scolastici regionali individuano gli enti pubblici e privati e le imprese che possono iscriversi nel registro. Al fine di garantire il rispetto della legalità e della trasparenza, nel caso di associazioni, imprese, società, consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese, l'iscrizione nel registro è subordinata alla previa acquisizione della documentazione antimafia ai sensi del libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, un regolamento per disciplinare le modalità di ac-

quisizione, da parte degli uffici scolastici regionali territorialmente competenti, della documentazione antimafia.»;

d) dopo il comma 41 è inserito il seguente:

«*41-bis*. Il registro di cui al comma 41 consta delle seguenti componenti:

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza scuola-lavoro. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è possibile svolgere l'attività di alternanza;

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro che consenta la condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni relative all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito *internet* e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese che attivano percorsi di alternanza scuola-lavoro.».

Art. 2.

(Modifiche al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77)

1. Al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti pubblici o privati di cui al periodo precedente sono iscritti, ai sensi dell'articolo 1, commi 41 e 41-*bis*, della legge 13 luglio 2015, n. 107,nel registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro.»;

b) all'articolo 4, comma 4, le parole: «possono essere svolti anche» sono sostituite dalle seguenti: «sono svolti».

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62)

1. All'articolo 13, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dopo il primo periodo è inserito il seguente:«I percorsi di alternanza scuola-lavoro influiscono sul voto di comportamento di cui alla lettera *d)*, secondo la valutazione compiuta dal docente *tutor* interno.».

€ 1,00